

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "VÔS DE MONT"

*Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383/2000
Iscritta al registro regionale delle A.P.S. con il n. 258 (Decreto n. 251 del 22/01/2015)*

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, **venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 21**, presso la sede sociale in via San Pelagio a Tricesimo, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Paolo Merlino, constatata la presenza dell'intero Consiglio Direttivo nelle persone di Umberto Modotti, Raffaele Del Fabro, Giorgio Rosignoli, Damiano De Michiel, Stefano Tosolini, David Stepich, e di n. 40 soci su 51, illustra ai convenuti quanto segue.

Premesso che:

- La nostra associazione, in qualità di APS, deve dotarsi di un nuovo statuto conforme alle normative del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- il Consiglio Direttivo, nella seduta di venerdì 2 ottobre 2020, ha già deliberato in merito alla modifica dello statuto, preparandone una versione da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- il Codice del Terzo Settore, aggiornato dal D.Lgs. 18/2020, prevede che, se le modifiche statutarie sono limitate, come nel nostro caso, agli aspetti obbligatori della norma, il quorum richiesto ai fini della validità della votazione assembleare è quello delle assemblee ordinarie, ovvero la maggioranza assoluta;

il Presidente dà lettura del nuovo statuto e dichiara aperta la discussione.

Intervengono alcuni soci chiedendo spiegazioni su alcuni articoli del nuovo statuto ed il Presidente con l'intervento del segretario risponde esaurientemente alle domande.

Dopo brevi repliche di alcuni Consiglieri, il nuovo statuto viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

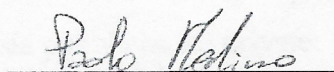
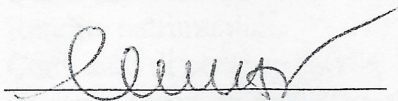
Per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo statuto, che sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine.

La registrazione dello statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.3 e c.4 del D. Lgs. 117/2017.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, al quale viene allegata copia del nuovo Statuto.

Il Segretario
(Umberto Modotti)

Il Presidente
(Paolo Merlino)



Pagina 1 di 1

REGISTRATO a UDINE il 02.11.2020
AL N° 5160 SERIE 9 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Gilberta Maria Mazzucco

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Coro Vòs de Mont A.P.S."**, con sede legale in Tricesimo (Udine), via san Pelagio 5.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore musicale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- La pratica della musica corale;
- Lo studio della musica corale;
- La diffusione della musica corale, anche tramite l'organizzazione e/o la partecipazione a dibattiti, conferenze e corsi di aggiornamento;
- La promozione e la organizzazione di spettacoli.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative;
- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche, giuridiche, sia pubbliche sia private;
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini statutari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- Soci onorari;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso il quale la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto, da presentare al Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di voto per eleggere gli organi direttivi;
- di essere eletti alle cariche direttive;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- di ricevere la tessera di socio dell'associazione;
- di frequentare i locali dell'associazione;
- di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere

asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente la data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno quindici giorni prima della riunione. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- approvare la relazione morale del Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- modificare lo Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti, sulla base dell'art. 2368 del Codice Civile. Le votazioni che hanno per oggetto le cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più giovane di età.

Art. 10

Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria con le stesse modalità

previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre nomina il Direttore del Coro, che può anche non essere un socio, al quale compete la direzione musicale dell'Associazione e che dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo, tranne in caso di dimissioni volontarie o di decisione contraria dell'Assemblea dei soci. Il Direttore del Coro può essere convocato alle sedute del Consiglio Direttivo, ma ha diritto di voto solo se riveste la carica di consigliere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri. Può inoltre:

- promuovere l'attività dell'associazione;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'associazione in tutte le sue attività;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- proporre modifiche allo Statuto.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c.1 del D. Lgs. 117/17, l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

All'associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita sia all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1 del D. Lgs. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione deve inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.



SERIE S - PRIVATI I.A. -

5160
02.11.2020

*Firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca
II. FUNZIONARIO
GILBERTA MAGASSO